



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ALESSANDRIA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 124/12

UDIENZA DEL

12/12/2013 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>LIUZZO</u>	<u>FABIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>UBERTAZZI</u>	<u>EUGENIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VOLANTE</u>	<u>MARIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

88/3/13

PRONUNCIATA IL:

12/12/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 124/12
depositato il 24/02/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7J040204345 IRES-NON COMMER 2006
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

proposto dai ricorrenti:

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DIOCESI DI ACQUI TERME
PIAZZA DUOMO 9 15011 ACQUI TERME AL

difeso da:

CIPOLLA GIUSEPPE MARIA
CORSO VIGANO' 5 15011 ACQUI TERME AL

difeso da:

INCAMINATO CLAUDIO
CORSO VIGANO' 5 15011 ACQUI TERME AL

difeso da:

INCAMINATO VITTORIO
CORSO VIGANO' 5 15011 ACQUI TERME AL

19 DIC 2013

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEZIONE

N° 3

REG. GENERALE

N° 124/12

UDIENZA DEL

12/12/2013

ore 15:00

In data 24/2/2012 ha presentato ricorso l'Istituto di sostentamento del Clero di Acqui Terme avverso avviso di accertamento per Ires 2006.

Sostiene il ricorrente:

in via pregiudiziale:

-violazione del contraddittorio;

-violazione del diritto alla difesa e dell'imparzialità amministrativa;

nel merito;

-violazione dell'art. 6 dpr 601/73 e di altre normativa del settore con un inquadramento oggettivo e soggettivo delle attività dell'Istituto con equiparazione del fine di religione o di culto ai fini di beneficenza e di istruzione con conseguente riduzione dell'aliquota Ires, e con richiamo alle norme concordatarie e sulla natura giuridica dell'ente e con riferimenti giurisprudenziali;

-violazione dell'art. 6 dpr 601/73 e altra normativa stante che il patrimonio dell'ente ha un vincolo di scopo;

-non debenza delle sanzioni in forza del principio di affidamento e della buona fede.

Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

In data 17/4/2012 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo;

in via pregiudiziale:

-nessuna violazione del diritto alla difesa;

nel merito il riferimento alla natura soggettiva dell'agevolazione Ires per gli enti ecclesiastici non è corretta in quanto le attività diverse da quelle di religione sono soggette all'aliquota normale con richiamo a giurisprudenza in merito ;

e nel merito la debenza delle sanzioni.

Chiede di respingere il ricorso con vittoria di spese.

Il Presidente

All'udienza in data odierna sono presenti i rappresentanti delle parti che riassumono le rispettive conclusioni come in atti.

Chiusa la discussione la Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto.

L'art. 6 comma 1 lett. C) del Dpr 601/73 prevede la riduzione dell'aliquota Ires a favore degli enti il cui fine per legge è equiparato ai fini di beneficenza ed istruzione se riconosciuti agli effetti civili.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria ,dunque,l'agevolazione non sarebbe di natura soggettiva bensì oggettiva, interesserebbe , cioè,non l'ente ecclesiastico in quanto tale ma, piuttosto esclusivamente le attività dello stesso svolte e rientranti tra quelle di religione o di culto di cui alla lett. B) dell'art. 16 L. 222/85.

Tale presupposto basato sul concetto che l'agevolazione di cui si parla non avrebbe natura soggettiva bensì oggettiva risulta non condivisibile.

Infatti occorre verificare il tipo di equiparazione prevista dalla normativa pattizia per gli enti ecclesiastici stante l'equiparazione tra il fine di religione e di culto riconosciuto agli effetti civili e che gli stessi perseguono in forma costitutiva ed essenziale e quelli di beneficenza o di istruzione.

Riguardo a tale aspetto l'art. 7 comma 3 della L. 121/85 opera , agli effetti tributari, una doppia equiparazione:

-assimila l'ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica in sé considerato a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione;

-assimila le attività di religione e di culto, di cui alla lett. A) dell'art. 16 della L. 222/85 a quelle di beneficenza o di istruzione.

Con l'accordo tra lo Stato e la Santa Sede si evince che l'intento specifico era di attribuire alla norma agevolativa una valenza soggettiva , rivolta , cioè all'ente ecclesiastico nella sua interezza e nella totalità delle proprie manifestazioni ed attività e non anche oggettiva.



Di fronte ad un oggettivo dubbio riguardante l'interpretazione della norma agevolativa si ritiene che tale dubbio debba essere risolto, in forza di una interpretazione sistematica e storica della norma stessa, nel senso conservativo degli intenti, a tal riguardo ,contenuti nel previgente Concordato che sicuramente accordava l'agevolazione nel senso soggettivo.

Gli enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili perseguono in forma costitutiva ed essenziale il fine di religione e di culto, essi , cioè', per presunzione assoluta di legge,realizzano prevalentemente ed immanentemente detto fine, di natura non commerciale.

Del resto , che gli enti ecclesiastici assumono,ope legis, la natura non commerciale è un dato riconosciuto anche dall'art. 149 del Tuir -che prevede la perdita della qualificazione di detta natura a carico degli enti che svolgono prevalentemente attività rilevante ai fini fiscali-nel quarto comma , ed esclude da tale possibilità proprio gli enti provenienti dall'ordinamento canonico e riconosciuti quali persone giuridiche agli effetti civili.

Stante, dunque,la natura immanentemente non commerciale degli enti ecclesiastici ,qualunque attività rilevante agli effetti fiscali dagli stessi eventualmente esercitata non potrebbe che porsi in un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto allo scopo prioritariamente perseguito, quello, appunto, di religione e di culto.

Inoltre attribuire all'agevolazione di cui trattasi una valenza oggettiva e non anche soggettiva significherebbe, di fatto , rendere inapplicabile, per enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili, tale normativa di favore.

D'altronde ogni indagine finalizzata all'accertamento della sussistenza della prevalenza del fine di religione o di culto significherebbe disconoscere la suddetta presunzione contenuta in un accordo di natura internazionale che , come tale,se non potrebbe essere modificato unilateralmente da una



normativa interna, e a maggior ragione non potrebbe essere messo in discussione da posizioni di natura giurisprudenziali, se pur autorevoli.

Infine considerare che le attività esercitate possano partecipare alla formazione della base imponibile assoggettata all'aliquota Ires senza agevolazione significa addurre ipotesi di attività commerciale ovvero di attività d'impresa che nella fattispecie non sono presenti per le modalità di organizzazione e di gestione dell'ente di cui invece si rileva la realizzazione diretta del fine istituzionale.

Sulla base delle considerazioni ed osservazioni di cui sopra si ritiene che la disposizione agevolativa vada interpretata, in combinato disposto con la normativa di origine pattizia, in senso soggettivo e quindi con l'applicazione dell'Ires agevolata.

Stante la natura interpretativa della normativa si ritiene per giusti motivi di compensare le spese di giudizio.



5



DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte del ricorso n. 124/12

proposto da:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

contro:
AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate

Sezione

N° 3

REG. GENERALE

N° 124/12

UDIENZA DEL

12/12/2013 ore 15:00

Il Relatore

Il Presidente